

nell'articolo di legge che ho letto testè, vale a dire si stabilirebbe la massima che non si ammette il ricorso al potere giudiziario contro le operazioni relative all'estimo catastale della ricchezza mobile. E qui, signori, debbo fare un po' di storia. Narrerò adunque che, allorquando si pubblicò nel 1864 la legge pella tassa sulla ricchezza mobile, fu rispettato il principio della competenza giudiziaria in merito anche alle operazioni dell'estimo catastale, così come vigeva per tutte le imposte dirette, e nulla disse in contrario il regolamento di esecuzione a quella legge. Nel 1865 si pubblicarono la legge ed il regolamento per la tassa sui fabbricati.

In cotesto regolamento non si negò mica il ricorso all'autorità giudiziaria, chè anzi all'articolo 67 vi si leggono queste parole: « Contro il risultato dei ruoli e contro le ammende o multe infitte è ammesso il reclamo in via giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla data della pubblicazione dei ruoli, purchè il reclamo sia accompagnato dal certificato d'effettuati pagamenti. »

Però *crescit eundo*: nel 1866 si pubblicò un regolamento nuovo per la tassa sull'entrata e per quella sulla ricchezza mobile, e ciò che prima non si era creduto di fare, e giustamente non si era fatto nel 1864, e che non si era osato fare nel 1865, si osò e si consumò nel 1866. È tal cosa che desta meraviglia.

All'articolo 121 di quel regolamento, il quale non avrebbe dovuto avere altro scopo se non quello della semplice esecuzione della legge, fu compresa una disposizione per la quale non sarebbero ammessi i reclami in via giudiziaria contro le determinazioni dei redditi imponibili. Ora, signori, chi mai diede al Governo la facoltà di derogare con una disposizione regolamentare al disposto d'una legge generale, e d'una legge poi di tanta importanza, quale si è quella del contenzioso amministrativo? Eppure il Governo, con un articolo del regolamento ha proibito il ricorso al potere giudiziario che era nel diritto di produrre ogni cittadino, e così ha pregiudicato l'esperimento di un diritto guarentito dall'articolo 6 della legge del 20 marzo 1865, testè ricordata.

**VALERIO.** Chiedo di parlare.

**CANCELLIERI.** Forti questioni si agitarono nel Parlamento quando si discuteva sulla legge di soppressione de' tribunali amministrativi; ma prevalse il principio che tutte le questioni in generale per diritto comune dovessero essere deferite ai tribunali ordinari, e cotale principio fu sconosciuto adesso dal Governo. È tempo oramai di richiamare l'attenzione della Camera sopra gli abusi che si ravvisano nella compilazione dei regolamenti, allorquando vi si racchiudono disposizioni talvolta opposte diametralmente alla legge che si vuole eseguire.

Ma il caso è più grave e degno di attenzione quando la derogaione ha luogo, come nella specie, per un prin-

cipio di legge che formò obbietto di serie e gravi discussioni della Camera, discussioni che finalmente non si agitavano sopra un incidente, ma sopra un concetto di ordine elevato, quale si fu quello di affermare la complessiva ed universale giurisdizione del potere ordinario giudiziario in tutte le materie d'ordine contenzioso.

Ciò posto, vi persuaderete facilmente come, adottandosi oggi la formola della Commissione da me censurata, non si farebbe che dare indirettamente una sanatoria a quell'inciso dell'articolo 121 del regolamento del 23 dicembre 1866, che ho censurato, ed è perciò che ho domandato la parola per proporre che sia soppresso l'ultimo periodo del nuovo articolo 10 presentato dalla Commissione, e che perciò fosse conservato intatto il principio della legge 20 marzo 1865, lasciando salvo il ricorso al potere giudiziario per tutte le questioni d'estimo e di riparto; e per tutte le altre questioni relative alla imposta sulla ricchezza mobile, che sono proprie della competenza giudiziaria. Così, o signori, noi conserveremo quell'uniformità di legislazione che disgraziatamente io non trovo nelle nostre leggi.

Dichiaro finalmente che, laddove si volesse adottare per la tassa sulla ricchezza mobile, il principio che pare vogliano propugnare la Commissione ed il commissario regio, lo si dovrebbe in quel caso applicare universalmente per tutte le imposte di eguale natura; si dovrebbe dire che anche per l'imposta sui fabbricati, e per l'imposta fondiaria ed in genere per tutte le imposte dirette non fosse ammesso il ricorso giudiziario contro le operazioni di accertamento dei redditi imponibili.

Volete recedere adesso dal principio consacrato nella legge del contenzioso amministrativo? Fate lo pure, ma purchè facendolo conserviate l'uniformità della legislazione.

Un principio di legge generale può benissimo abrogarsi dal potere legislativo; ma finchè lo lasciate in vigore dovete farne applicazione costante ed uniforme in tutti i casi dalla stessa legge previsti.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre, il quale propone che si cancelli l'ultimo inciso del secondo capoverso, dicente: « per quella parte soltanto di rendita sulla quale non cade controversia » e si aggiunga la parola *amministrativi* dopo *ricorsi*.

**MELCHIORRE.** Signori, concordo in gran parte colle osservazioni esposte dall'onorevole Cancellieri, le quali sono fondate su questo principio di giustizia che le leggi debbono essere rispettate, massime quando non si voglia alle stesse portare alcune derogazioni.

Stimo mio debito fare riflettere alla Camera che sopprimendosi il secondo paragrafo dell'articolo 10 nel modo come è modificato dalla Commissione, e precisamente dalla parola *però* sino alla parola *redditi*, non si raggiunge perfettamente lo scopo a cui ha mi-